

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 197/2016 promossa

da:

- X in proprio e quale legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ALFA

SPORT (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. BRAGADIN ALVISE GASTONE
elettivamente domiciliato in VIA

COLLEGIO DI SPAGNA N. 5/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. BRAGADIN
ALVISE GASTONE

RICORRENTE

contro

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv.
CALVANESE

MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MASINI N. 12/14 - C/O ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL

LAVORO BOLOGNA

RESISTENTE

In punto a: opposizione all'ordinanza ingiunzione n.0727/2014

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Bologna il 2.12.2014 X, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica ALFA Sport, ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione D.T.L. n. 0727/2014 notificata in data 4.11.2014 con cui la Direzione Territoriale di Bologna aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di E 3.046,00 a titolo di sanzioni fondate sulle risultanze dell'accertamento ispettivo compiuto il 17.12.2009, n. 60/79 ritenendo che i compensi erogati al collaboratore G non rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

Esponendo di avere proposto opposizione al suddetto verbale ex art. 17 del D.Lgs n. 124/2004 formulando istanza di audizione, ma che la Direzione regionale del lavoro aveva respinto l'opposizione e la richiesta di audizione. Il suddetto verbale di accertamento veniva trasmesso all'INPS, Gestione ex ENPALS, che in data 24.1.2013 emetteva l'avviso di addebito n. 32020120003675922000, fondato sullo stesso verbale unico n. 60/79 del 17.12.2009. L'avviso di addebito INPS veniva opposto innanzi alla sezione delle controversie del lavoro che decideva la controversia con sentenza favorevole alla ricorrente.

Radicatosi il contraddittorio con la (già) D.T.L. (oggi ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO), che chiedeva il rigetto della domanda, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, il giudice adito veniva sospendeva l'esecutività del provvedimento opposto.

La causa, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 17.12.2015, veniva assegnato alla Sezione Lavoro.

All'udienza del 20.7.2016 il difensore della ricorrente depositava la sentenza della Corte d'Appello n. 918/2015 emessa nella controversia intercorsa tra l'INPS e l'odierna ricorrente in un caso analogo a quello in esame, favorevole a quest'ultima.

All'udienza del 23.2.2017, la causa, dopo la discussione orale, veniva decisa come da dispositivo, di cui veniva data lettura, riservando il giudicante il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta, stante la sua particolare complessità.

Si premette che, all'esito dell'accertamento ispettivo compiuto il 17.12.2009, n. 60/79, la D.T.L. aveva ritenuto che non rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i compensi erogati a G, colto, nel corso del sopralluogo presso la palestra "Valeria Moratello" sita all'interno del Centro Sportivo Bernardi, in via degli Orti a Bologna, gestita dall'ADS ALFA Sport, mentre stava svolgendo operazioni di allestimento del campo di pallavolo.

La D.T.L. afferma che l'attività di G, consistente nell'allestimento dei campi di calcio pallavolo e basket e relativa attività di manutenzione degli stessi, aveva natura subordinata, realizzandosi secondo un calendario prestabilito in quanto il lavoratore garantiva la sua presenza modulandola sugli orari dell'attività sportiva; al lavoratore veniva corrisposto un compenso denominato "rimborso spese forfettarie" denunciato nel modello 770 dell'associazione, benché non fossero state documentate spese sostenute dal lavoratore; la prestazione di quest'ultimo aveva termine a giugno e riprendeva a settembre: il reddito prodotto dal lavoratore oggetto dell'accertamento non sarebbe stato pertanto riconducibile nell'alveo dei redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del T.U. Imposte sul reddito. Quindi, all'esito dell'accertamento ispettivo veniva contestato alla ricorrente, nel periodo dal 1.9.2008 al 30.9.2009, di avere omesso l'istituzione del libro unico del lavoro e la registrazione dei dati obbligatori relativi al suddetto lavoratore sul libro unico del lavoro; di avere omesso di comunicare al Centro per l'Impiego competente il giorno precedente l'occupazione l'assunzione del suddetto lavoratore; di averlo retribuito con compensi non registrati su regolari prospetti paga.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e viene accolto per le ragioni che seguono.

La questione di cui si controverte in causa è se i compensi erogati in favore del lavoratore G rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lett. m. TUIR.

La principale norma di riferimento è pertanto l'art. 67 comma 1 lett. m) TUIR individua quali redditi diversi: "le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Successivamente è intervenuta la novella legislativa di interpretazione autentica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. in legge 14/2009), che ha testualmente chiarito che "nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

Per altro con la disposizione sopra citata, il legislatore ha espressamente stabilito che i redditi di cui alla lettera m) dell'articolo 67 non rientrano nell'ambito del lavoro autonomo e nell'ambito dei redditi diversi derivanti da prestazioni di lavoro di natura autonoma occasionale. Questi ultimi, infatti, restano disciplinati dalla lettera l) dello stesso articolo 67, che dispone: "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

Da tali norme discende che il parametro della abitualità, se può essere utilizzato per qualificare i redditi diversi percepiti nel lavoro autonomo, non può essere esteso ai redditi diversi ricompresi nella lettera m), per la cui definizione è necessario fare riferimento a parametri del tutto diversi, rispetto ai quali il criterio della marginalità del compenso non assume alcuna rilevanza".

Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, assoggettati ad un regime agevolato, che discende dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta l'esistenza di una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica, quest'ultima definita dal DM 17 dicembre 2004, secondo la quale i dilettanti sono coloro che "svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impegno del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti"

Le discipline promosse dall'associazione sportiva opponente non rientrano tra quelle riconducibili al professionismo sportivo e, pertanto, i relativi collaboratori non possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91 del 1981, che regola il settore professionistico. Ed infatti nel caso in esame la vocazione sportivo - dilettantistica della società opponente è stata certificata dal CONI, come documentato dalla stessa ricorrente (doc. 2 ric.) e non è in contestazione, essendo iscritta al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI con il n. 14972 a partire dal 21.3.2006 quale affiliata del Centro Sportivo Italiano e con codice n. EPSCSI04000372.

Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 136/2004 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 186/2004 art. 1.

Inoltre, dalle testimonianze raccolte nel processo n. 620/2013 di opposizione relativa allo stesso lavoratore (Alfa sport/INPS SCCI ed Equitalia spa), prodotte dalla ricorrente (docc. n. 12 e 13) è emerso che le prestazioni di G consistevano esclusivamente nell'allestimento della palestra per lo svolgimento delle attività tipiche (pallavolo, basket etc.), e non di pulizia degli impianti; non è emerso alcun elemento neppur indiziario a conferma dell'inserimento stabile del suddetto lavoratore nell'organizzazione produttiva e dell'assoggettamento dello stesso al potere organizzativo del datore di lavoro. Non è stato infatti confermato che il lavoratore ricevesse precise direttive sulle modalità di svolgimento del proprio lavoro da parte di X.

Pertanto, per tutto il periodo oggetto dell'accertamento, la prestazione professionale di G deve essere inquadrata tra le attività di natura amministrativa e gestionale ex 67 lett. m) del T.U.I.R., equiparate a quelle sportive dall'art. 90 comma 3 della l. n. 289/2002 e i compensi dallo stesso percepiti andranno inquadrati nella speciale disciplina di cui all'art. 67 lett. m) del T.U.I.R..

Deve poi specificarsi che a norma dell'art. 69 del predetto T.U.I.R. "Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 Euro (cd. "no tax area"). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".

Va poi segnalato quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma (intitolato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L. 14 febbraio 3 2003 n. 30") in base al quale sono esclusi dal campo di applicazione del capo 1 (disciplinante il lavoro a progetto ed il lavoro occasionale) (...) rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90. Tanto le prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportive che quelle di natura amministrativo-gestionale usufruiscono di un trattamento di favore, nel senso che oltre ad essere esonerate dal prelievo fiscale fino alla soglia di Euro 7.500,00 non sono soggette a contributi previdenziali ed a premi assicurativi (cfr. Cass. pen sez. III n. 31840 del 26.2.2014).

Nel caso in esame risulta incontestato e documentato che G ha percepito redditi annuali non superiori ad Euro 7.500; in particolare quest'ultimo ha percepito E 680,00 nel 2007, E 7.400,00 nel 2008 ed E 6.180,00 nel 2009.

Pr le suddette ragioni l'opposizione proposta da X, in proprio e quale legale è fondata e viene accolta; per l'effetto viene disposto l'integrale annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.

Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- annulla l'ordinanza ingiunzione della D.T.L. di Bologna n.0727/2014 notificata a X il 4.10.2014;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in E 1.600,00 per compensi, E 98,00 per C.U., oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a..

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Bologna, 23.2.2017

Depositata in cancelleria il 07/03/2017.